



BANCA VALSABBINA

**DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
E SERVIZI DI NEGOZIAZIONE, COLLOCAMENTO, RICEZIONE
E TRASMISSIONE ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI**

Redatto ai sensi del decreto n. 385 del 01/09/1993 e del provvedimento recante le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA VALSABBINA S.C.p.A.

Sede Legale: Vestone (BS) – Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 – Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia – REA n. 9187 – Cod. Fisc. 00283510170 – P. Iva 00549950988

www.lavalsabbina.it info@lavalsabbina.it

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 – Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc...). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso dal cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Il rischio principale del Deposito Titoli è variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

Con riferimento alla Negoziazione, Collocamento, Ricezione e Trasmissione Ordini i principali rischi, dettagliati nel documento "Informazioni Generali" (a cui si rimanda) sono:

1. il rischio emittente: il rischio che la società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il capitale prestato: quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore;
2. la variabilità del prezzo: occorre distinguere tra titoli di capitale (es. azioni, ...) e titoli di debito (es. obbligazioni, certificati di deposito,...) tenendo conto che:
 - acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima;
 - acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
3. rischio specifico e rischio generico - sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti:
 - il rischio specifico, che dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito attraverso la diversificazione del portafoglio;
 - il rischio generico (o sistematico), che rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo in dipendenza delle fluttuazioni del mercato; non può essere eliminato attraverso la diversificazione.
4. la liquidità - la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati;
5. il rischio di cambio - possibilità di variazione del tasso di cambio nel caso di investimenti in strumenti finanziari espressi in valuta diversa dall'euro.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE DI GESTIONE DEPOSITO TITOLI	per titoli diversi da titoli di stato e quelli di nostra emissione	1 Euro ogni 1.000 Euro di controvalore (o frazioni) contenuti nel dossier con un minimo di 20 Euro e un massimo di 150 Euro al semestre
	con solo titoli obbligazionari emessi dalla Banca	Euro 0 semestrali
	con solo titoli di stato	Euro 10 semestrali
	con soli titoli azionari emessi dalla Banca	Euro 0 semestrali
	L'addebito viene effettuato con il maggiore tra gli importi elencati, in corrispondenza delle tipologie di titoli giacenti nel deposito.	
IMPOSTA DI BOLLO	Imposta di bollo estratto titoli	La Banca applica l'imposta di bollo pro tempore vigente.
SPESE DI AMMINISTRAZIONE	Spese per operazioni sul capitale	Euro 12,00
	Spese per compravendita azioni Banca Valsabbina	Euro 3,00
	Recupero spese per Capital Gain	Euro 0,00
	Spese per stacco cedole / rimborsi	Euro 3,50
	Spese per stacco cedole / rimborsi regolati per cassa	Euro 7,00
	Spese per compravendita azioni	Euro 7,00
	Spese per compravendita titoli	Euro 7,00
	Spese per compravendita titoli esteri	Euro 7,00
	Spese per sottoscrizione bot	Euro 0,00
	Spese per prenotazione pronti contro termine	Euro 7,00
	Spese per stacco dividendi azioni emesse dalla Banca	Euro 0,00
	Spese per stacco dividendi	Euro 3,50
	Spese per stacco dividendi - regolato per cassa	Euro 7,00
	Spese per operazioni via internet	Euro 7,00
	Spese per non eseguito	Euro 2,50 (sono esclusi gli ineseguiti relativi ad azioni Banca Valsabbina)
	Spese per operazioni multitrade	Euro 7,00
	Spese per stacco cedole titoli obbligazionari emessi dalla Banca	Euro 1,50
	Spese per emissione biglietti assembleari	Euro 20,00 cad. (sono esclusi quelli relativi ad azioni Banca Valsabbina)
	Spese per stampa nostri certificati obbligazionari	Euro 50,00
	Spese intervento per trasferimento titoli fra le parti	0,50% del controvalore con un minimo di 150 Euro per certificato
	Spese per duplicazione certificazione	Euro 15,00
	Spese per invio posizione fiscale d.l.461/97	Euro 2,00
	Spese per invio estratto conto	Euro 0,00
	Periodicità invio estratto conto	semestrale
	Spese invio documento di sintesi	Euro 0,80
	Periodicità invio documento di sintesi	annua
Domiciliazione in filiale della corrispondenza	Euro 0,25 (per documento)	
Spese invio raccomandata	Euro 6,50	
Spese invio raccomandata R/R	Euro 8,00	

VALUTE	Valuta per pagamento cedole titoli emessi dalla Banca	data evento + 1 giorno lavorativo
	Valuta per pagamento cedole titoli di stato	data evento
	Valuta per pagamento cedole titoli domestici	data pagamento + 1 giorno lavorativo
	Valuta per pagamento cedole titoli altri emittenti	data pagamento + 1 giorno lavorativo
	Valuta per pagamento dividendi per azioni emesse dalla Banca	data pagamento
	Valuta per pagamento dividendi azioni domestiche	data pagamento + 1 giorno lavorativo
	Valuta per pagamento dividendi azioni emittenti esteri	data pagamento + 1 giorno lavorativo
	Valuta per rimborso per titoli emessi dalla Banca	data evento
	Valuta per rimborso titoli di stato	data evento
	Valuta per rimborso titoli domestici	data pagamento + 1 giorno lavorativo
	Valuta per rimborso titoli esteri	data pagamento + 1 giorno lavorativo
	Valuta di accredito di titoli materializzati regolati per cassa	10 giorni lavorativi successivi alla data di presentazione

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

SOTTOSCRIZIONE TITOLI

CONDIZIONI ECONOMICHE	Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata pari o inferiore a 80 giorni	3 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale*
	Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata compresa tra 81 e 140 giorni	5 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale*
	Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata compresa tra 141 e 270 giorni	10 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale*
	Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata pari o superiore a 271 giorni	15 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale*
	Titoli di Stato (CCT/BTP/CTZ)	nessuna

*commissione non applicata in caso di rendimento nullo o negativo

RACCOLTA ORDINI

CONDIZIONI ECONOMICHE	Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata pari o inferiore a 80 giorni	3 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale con un minimo di 3,50 €
	Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata compresa tra 81 e 140 giorni	5 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale con un minimo di 3,50 €
	Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata compresa tra 141 e 270 giorni	10 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale con un minimo di 3,50 €
	Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata pari o superiore a 271 giorni	15 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale con un minimo di 3,50 €
	Titoli di stato italiani	0,50% del valore nominale con un minimo di 10 Euro
	Titoli di stato esteri	0,50% del valore nominale con un minimo di 10 Euro
	Titoli obbligazionari italiani	0,50% del valore nominale con un minimo di 10 Euro
	Titoli obbligazionari esteri	0,50% del valore nominale con un minimo di 12 Euro
	Titoli obbligazionari convertibili Italia	0,70% del valore nominale con un minimo di 10 Euro
	Titoli obbligazionari convertibili estero	0,70% del valore nominale con un minimo di 12 Euro
	Titoli azionari Italia	0,70% del controvalore con un minimo di 12 Euro
	Titoli azionari esteri	1,00% del controvalore con un minimo di 60 Euro
	Titoli azionari Banca Valsabbina	0,40% del controvalore con un minimo di 2 Euro
	Diritti titoli azionari Banca Valsabbina	nessuno
	Spezzature titoli azionari Italia	0,70% del controvalore con un minimo di 12 Euro
	Obbligazioni Banca Valsabbina	0% del valore nominale
	Spezzature titoli obbligazionari Italia	0,50% del valore nominale con un minimo di 10 Euro

TASSI DI CAMBIO PER LE OPERAZIONI TITOLI DENOMINATE IN DIVISA DIVERSA DALL'EURO	Operazioni di acquisto*	controvalore in Euro determinato applicando il cambio della Divisa di riferimento, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti la valuta Forex dell'operazione, diminuito di uno spread massimo di 1 p.p.
	Operazioni di vendita*	controvalore in Euro determinato applicando il cambio della Divisa di riferimento, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti la valuta Forex dell'operazione, maggiorato di uno spread massimo di 1 p.p.
	Commissione di intervento	0,15% applicato sul controvalore in Euro dell'operazione titoli esteri

*Alle operazioni in titoli denominati in divise diverse dall'euro, per le quali la Banca non effettua la negoziazione, verranno applicati i cambi praticati dalla Banca Depositaria diminuiti (per le operazioni di acquisto) o maggiorati (per le operazioni di vendita) di uno spread pari a 1 p.p..

RACCOLTA ORDINI - INTERNET

CONDIZIONI ECONOMICHE	Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata pari o inferiore a 80 giorni	3 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale con un minimo di 3,50 €
	Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata compresa tra 81 e 140 giorni	5 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale con un minimo di 3,50 €
	Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata compresa tra 141 e 270 giorni	10 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale con un minimo di 3,50 €
	Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata pari o superiore a 271 giorni	15 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale con un minimo di 3,50 €
	Titoli di stato italiani - trading online	0,20% del valore nominale con un minimo di 5,16 Euro
	Titoli di stato esteri - trading online	0,30% del valore nominale con un minimo di 7,00 Euro
	Titoli obbligazionari italiani - trading online	0,30% del valore nominale con un minimo di 7,00 Euro
	Titoli obbligazionari esteri - trading online	0,35% del valore nominale con un minimo di 10 Euro
	Titoli azionari - trading online	0,20% del controvalore con un minimo di 5,16 Euro

Tassi di cambio: per gli Strumenti Finanziari denominati in valuta estera, il prezzo, individuato per le diverse categorie, è espresso in Euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle del conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Durata del contratto, recesso e clausola risolutiva espressa

1 Il Contratto si intende concluso a tempo indeterminato. 2. Fatto salvo quanto previsto in altri articoli delle Norme Generali, è facoltà di ciascuna Parte recedere, in qualsiasi momento, mediante invio di lettera raccomandata a.r., dal Contratto o, salvo diversa specifica disposizione, da uno o più Servizi in esso compresi. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione; il recesso della Banca è efficace decorsi dieci giorni dal momento in cui il Cliente ne riceve la relativa comunicazione. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione. 3. Dal momento della ricezione della comunicazione di recesso dall'intero Contratto o da uno o più degli specifici Servizi, il Cliente non potrà più usufruire degli stessi e dovrà restituire alla Banca i relativi strumenti di legittimazione all'uso dei Servizi. 4. In ogni caso il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla abusiva prosecuzione dell'uso dei Servizi previsti sino alla avvenuta restituzione degli strumenti di legittimazione ad essi connessi. 5. Il recesso del Cliente non comporta alcuna penalità. 6. In caso di inadempimento da parte del Cliente agli obblighi di versamento di tutto quanto dovuto ai sensi del Contratto - ivi comprese le commissioni e spese -, la Banca potrà risolvere, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., il Contratto, con comunicazione da effettuarsi mediante raccomandata a.r.. Restano fermi, comunque, tutti gli ulteriori diritti della Banca previsti dal Contratto. 7. Il Contratto si intenderà, inoltre, risolto all'atto della sottoposizione del Cliente a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto. 8. La Banca avrà facoltà di recedere dal Contratto o, salvo diversa specifica disposizione, da uno o più Servizi in esso compresi, così come dalle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi, con effetto immediato, dandone comunicazione al Cliente qualora: - il Cliente sia divenuto insolvente; - nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento; - il Cliente sia stato posto in liquidazione o si sia verificato il caso di scioglimento dello stesso; - il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, totale o per una significativa parte dei crediti; - siano stati levati protesti nei confronti del Cliente; - il Cliente non provveda a versare quanto dovuto in base al Contratto, o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dall'intermediario all'uopo incaricato, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta della Banca; - il Cliente non provveda a consegnare tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, gli Strumenti Finanziari che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni. 9. Nel caso in cui si avvalga delle facoltà di cui ai precedenti commi 6 e 8, la Banca potrà, a propria discrezione, intraprendere una o

più delle seguenti azioni, dandone comunicazione al Cliente: - effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del Cliente, eseguendo operazioni di segno opposto a quelle dei contratti in essere del Cliente; - acquistare o vendere per conto del Cliente gli eventuali Strumenti Finanziari sottostanti i contratti in essere; - dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del Cliente mediante la consegna degli eventuali Strumenti Finanziari sottostanti, oppure mediante il regolamento per contanti; - compensare qualsiasi somma del Cliente di cui la Banca sia comunque in possesso, incluse le somme originariamente versate a titolo di margine, e successivamente liberatesi in dipendenza della chiusura anticipata delle operazioni. In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Quanto precede lascia, altresì, salvo ed impregiudicato il diritto della Banca al risarcimento del danno. 10. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge o dal Contratto.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante: i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia; ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@lavalsabbina.it iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.
2. Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:
 - 30 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.);
 - 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.
 - 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca;
3. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI MATERIE DIVERSE DAI SERVIZI E DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DALL'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

A1. può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca;

A2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

A3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2 del presente articolo.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca;

B2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it)

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2 del presente articolo.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it e www.camera-consob.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente;

C2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

C3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2 del presente articolo.

C5. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

LEGENDA

Spese chiusura deposito titoli	è la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito
Spese accredito dividendi-cedole	commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi
Spese consegna titoli allo sportello	commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello
Spese rimborso titoli estratti o scaduti	commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza
Commissione trasferimento per codice titolo	commissione calcolata per singolo codice di titolo
Commissione di trasferimento per dossier	commissione calcolata per ogni dossier trasferito
Commissione su acquisto B.O.T. in emissione	è variabile in funzione della durata residua. La commissione è stabilita con decreto del Ministero del Tesoro
Commissione su operazione di compravendita	commissione per l'esecuzione delle operazioni di compravendita dei titoli trattati sui mercati organizzati o fuori dai mercati organizzati
Prezzo di acquisto	il prezzo di acquisto di strumenti finanziari trattati sui mercati regolamentati è oggettivo (in quanto quotato); all'acquisto, il cliente corrisponde anche le commissioni stabilite dall'intermediario. Il prezzo di acquisto di strumenti finanziari trattati sui mercati non regolamentati è concordato con il cliente in quanto comprensivo dell'utile che l'intermediario trae dall'operazione